

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Martedì, 9 febbraio 2021**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare**

DECRETO 22 settembre 2020, n. 188.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011) ... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2020.

Ripartizione, per l'anno 2020, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni. (21A00598) ... Pag. 11

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'interno**

DECRETO 3 febbraio 2021.

Utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, a seguito di verifiche dei valori utilizzati per il riparto dello stesso Fondo. (21A00736) .. Pag. 14

**Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare**

DECRETO 29 dicembre 2020.

Designazione di 2 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e 5 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo. (21A00605)..... Pag. 16



Decreta:

Art. 1.

*Modifica al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020*

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, nel comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i prodotti lubrificanti siano introdotti nel territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al soggetto autorizzato è consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i dati di cui al comma 2, lettere c) e d), al termine del trasferimento su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada»;

b) all'art. 9, nel comma 1:

1. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dei prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora confezionati in contenitori aventi capacità nominale massima di 220 litri»;

2. la lettera c) è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

*Il Ministro: GUALTIERI*

21A00731

DECRETO 2 febbraio 2021.

**Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

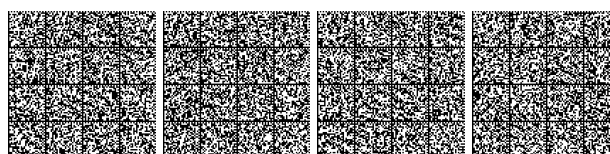
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020;

Decreta:

#### Art. 1.

##### *Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

a) che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

c) che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 2.

3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

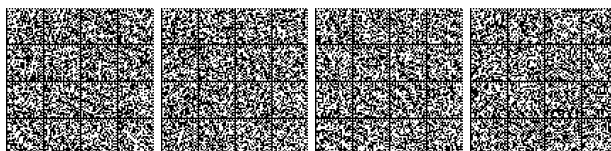
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

*Il Ministro: GUALTIERI*



| Codice ATECO | Dizione codice ATECO                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.19.10     | Grandi magazzini                                                                                                                                   |
| 47.19.90     | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari                                                                           |
| 47.51.10     | Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa                                                   |
| 47.51.20     | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria                                                                                          |
| 47.53.11     | Commercio al dettaglio di tende e tendine                                                                                                          |
| 47.53.12     | Commercio al dettaglio di tappeti                                                                                                                  |
| 47.53.20     | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)                                                       |
| 47.54.00     | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati                                                                               |
| 47.59.10     | Commercio al dettaglio di mobili per la casa                                                                                                       |
| 47.59.20     | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame                                                                        |
| 47.59.40     | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico                                                                    |
| 47.59.60     | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti                                                                                            |
| 47.59.91     | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico                                              |
| 47.59.99     | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca                                                                                     |
| 47.63.00     | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati                                                                 |
| 47.64.20     | Commercio al dettaglio di natanti e accessori                                                                                                      |
| 47.71.10     | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti                                                                                                    |
| 47.71.40     | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle                                                                                     |
| 47.71.50     | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte                                                                                    |
| 47.72.10     | Commercio al dettaglio di calzature e accessori                                                                                                    |
| 47.72.20     | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio                                                                                     |
| 47.77.00     | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria                                                                            |
| 47.78.10     | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio                                                                                                       |
| 47.78.31     | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)                                                                              |
| 47.78.32     | Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato                                                                                                    |
| 47.78.33     | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi                                                                                       |
| 47.78.35     | Commercio al dettaglio di bomboniere                                                                                                               |
| 47.78.36     | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)                     |
| 47.78.37     | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti                                                                                               |
| 47.78.50     | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari                                                                                      |
| 47.78.91     | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo                                                                       |
| 47.78.92     | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)                  |
| 47.78.94     | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)                                                                                          |
| 47.78.99     | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca                                                                                        |
| 47.79.10     | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano                                                                                                    |
| 47.79.20     | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato                                                                                   |
| 47.79.30     | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati                                                                                          |
| 47.79.40     | Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)                                                                                               |
| 47.82.01     | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento                                               |
| 47.82.02     | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie                                                                                        |
| 47.89.02     | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio                          |
| 47.89.04     | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria                                                                                    |
| 47.89.05     | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
| 47.89.09     | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca                                                                                             |
| 47.99.10     | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)                  |
| 49.39.01     | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano                                      |
| 56.10.11     | Ristorazione con somministrazione                                                                                                                  |
| 56.10.12     | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole                                                                                            |
| 56.10.20     | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto                                                                            |
| 56.10.30     | Gelaterie e pasticcerie                                                                                                                            |
| 56.10.41     | Gelaterie e pasticcerie ambulanti                                                                                                                  |
| 56.10.42     | Ristorazione ambulante                                                                                                                             |
| 56.21.00     | Catering per eventi, banqueting                                                                                                                    |
| 56.30.00     | Bar e altri esercizi simili senza cucina                                                                                                           |
| 59.14.00     | Attività di proiezione cinematografica                                                                                                             |
| 82.30.00     | Organizzazione di convegni e fiere                                                                                                                 |
| 85.51.00     | Corsi sportivi e ricreativi                                                                                                                        |
| 85.52.01     | Corsi di danza                                                                                                                                     |
| 90.00.04     | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche                                                                                  |
| 92.00.01     | Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera                                                                                          |
| 92.00.02     | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone                                                           |
| 92.00.09     | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse                                                                                             |
| 93.11.10     | Gestione di stadi                                                                                                                                  |
| 93.11.20     | Gestione di piscine                                                                                                                                |
| 93.11.30     | Gestione di impianti sportivi polivalenti                                                                                                          |
| 93.11.90     | Gestione di altri impianti sportivi nca                                                                                                            |
| 93.12.00     | Attività di club sportivi                                                                                                                          |
| 93.13.00     | Gestione di palestre                                                                                                                               |
| 93.19.10     | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi                                                                                      |
| 93.19.99     | Altre attività sportive nca                                                                                                                        |
| 93.21.00     | Parchi di divertimento e parchi tematici                                                                                                           |
| 93.29.10     | Discoteche, sale da ballo night-club e simili                                                                                                      |
| 93.29.30     | Sale giochi e biliardi                                                                                                                             |
| 93.29.90     | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca                                                                                            |
| 94.99.20     | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby                                                    |
| 94.99.90     | Attività di altre organizzazioni associative nca                                                                                                   |
| 96.02.02     | Servizi degli istituti di bellezza                                                                                                                 |
| 96.02.03     | Servizi di manicure e pedicure                                                                                                                     |
| 96.04.10     | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)                                                                       |
| 96.04.20     | Stabilimenti termali                                                                                                                               |
| 96.09.01     | Attività di sgombero di cantine, solai e garage                                                                                                    |
| 96.09.02     | Attività di tatuaggio e piercing                                                                                                                   |
| 96.09.03     | Agenzie matrimoniali e d'incontro                                                                                                                  |
| 96.09.04     | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)                                                                          |
| 96.09.09     | Altre attività di servizi per la persona nca                                                                                                       |



## ALLEGATO 2

## ANALISI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE p.i. 2020.

Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dall'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano anche ai soggetti:

1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;

2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

3. che esercitano le attività economiche individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l'erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti.

Il riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l'intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni già vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evita l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l'emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività.

Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell'attività, l'elenco delle attività escluse è stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.

Ciò premesso, le attività per cui è stata prevista l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell'attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l'estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020.

I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell'attività.

Al fine di evitare, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.

21A00732

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 1° ottobre 2020.

**Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;

